

**Allegato A**  
**Deliberazione di Giunta n. 33/20**  
**del 02.12.2020**

**Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.  
Criteri per la formazione, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco dei  
mediatori**

Pagine 3 (compresa la copertina)

## **CRITERI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DELL'ELENCO DEI MEDIATORI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

### **1. Definizioni**

Ai fini del presente atto si intende per:

- "mediazione": l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;
- "mediatore": la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010;
- "organismo di Mediazione": l'organismo iscritto nel Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia;
- "regolamento di Mediazione": l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di Mediazione.

### **2. Istituzione Elenco dei Mediatori**

Presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è istituito un Elenco di Mediatori ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010, del Decreto Ministeriale n. 180/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni.

L'elenco viene tenuto dalla segreteria dell'Organismo di mediazione ed è pubblico.

Un estratto dello stesso viene altresì pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio. In particolare sono soggetti a pubblicità cognome, nome ed eventuali settori di specializzazione.

Responsabile della corretta tenuta dell'elenco è il Responsabile dell'Organismo di mediazione.

### **3. Struttura dell'Elenco**

L'Elenco può essere articolato in più sezioni in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. n. 180/2010. Per ciascun soggetto vengono indicati:

- cognome e nome;
- titolo di studio;
- eventuale ordine e/o collegio professionale di appartenenza;
- eventuali settori di specializzazione;
- data di iscrizione nell'elenco.

### **4. Requisiti di inserimento e di permanenza nell'elenco**

Condizione minima per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco dei Mediatori è il possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale o, in alternativa, essere iscritti ad un ordine o collegio professionale;
- specifica formazione acquisita nei modi e con i contenuti prescritti dalla normativa nel tempo vigente;
- onorabilità:
  - non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
  - non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
  - non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Ai fini della conservazione dell'iscrizione, l'Ente si riserva di richiedere l'acquisizione di ulteriori requisiti, anche sulla base delle eventuali indicazioni provenienti da Unioncamere nazionale.

#### **5. Iscrizione all'elenco**

Le iscrizioni nell'Elenco dei Mediatori avvengono su domanda, a seguito di apposito bando emanato dal dirigente competente, sulla base della programmazione delle nuove iscrizioni, previa verifica dei presupposti di cui al punto 4 del presente atto e a condizione che sia conclusa la procedura di accreditamento presso il Ministero della Giustizia.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel bando.

Dell'avvenuta iscrizione o del motivato diniego, viene data comunicazione all'interessato.

#### **6. Revisione dell'elenco**

Entro la scadenza del biennio dall'iscrizione all'elenco di ciascun mediatore, l'Organismo procede alla verifica del mantenimento dei requisiti di aggiornamento formativo previsti dal Decreto Ministeriale n. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **7. Cancellazione dall'Elenco**

Il mediatore viene cancellato dall'elenco quando:

- risulti responsabile di fatti che ne rivelino l'inidoneità a svolgere l'attività di mediatore o siano contrari al codice etico;
- non sia rispettata reiteratamente la procedura prevista dal Regolamento dell'Organismo;
- senza giustificato motivo, abbia rifiutato per 3 volte consecutive la designazione;
- non risultino confermati i requisiti di cui al punto 4;
- non sia confermata la volontà di mantenere l'iscrizione.

#### **8. Sospensione dall'elenco**

L'iscritto può essere sospeso dall'elenco in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi, fino a quando non sia intervenuto sugli stessi un provvedimento con forza di giudicato, e/o per procedimenti disciplinari fino a che essi non siano definiti.